

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 maggio 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 maggio 2019, n. 373

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 giugno 2019

Approvata in data 26 giugno 2019

Divenuta legge regionale 26/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 41

Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n.148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Considerato quanto segue:

1. Il r. d. 148/1931, all'articolo 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), prevede la costituzione di un consiglio di disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata;

2. Risulta necessario, pertanto, dettare disposizioni integrative, modificando la l.r. 42/1998, per l'attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente.

Approva la presente legge

Art. 1**Funzioni della Regione.**

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Compete, inoltre, al Presidente della Giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

2 ter. Per l'individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza:

- a) appartenenza alla magistratura ordinaria;
- b) appartenenza alla magistratura onoraria;
- c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;
- e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private.

2 quater. La Regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L'istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2 quinquies. Ciascuna azienda di trasporto può corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall'articolo 54, quinto comma, dell'allegato A del r.d. 148/1931, una indennità di funzione non superiore a euro 300,00 per ogni giorno di seduta.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.06.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 maggio 2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 maggio 2019, n. 374

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 giugno 2019

Approvata in data 26 giugno 2019

Divenuta legge regionale 27/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il

testo della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2019, n. 30/R “Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”), pubblicato sul B.U.R.T. n. 27 del 12 giugno 2019, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

SEGUE ALLEGATO